COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 461 DEL 10/11/2026

OGGETTO: **CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA PAOLO RETI CIV. 5 INT. 5, CAUSA DISSESTO STATICO**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/10/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva chiamata dal COA e dal Funzionario dei Vigili del Fuoco a causa di crollo di controsoffitto presente presso l'immobile di Via Paolo Reti 5 interno 5;
- in pari data l'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso il civico in oggetto al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;

- in sede di sopralluogo si constatava l'ammaloramento delle travi lignee e uno stato di avanzato degrado di tutto il tavolato soprastante, nonché l'abbassamento della struttura metallica e il conseguente crollo del controsoffitto con caduta di materiale sul pavimento e sul mobilio della cucina;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi di cui sopra, al fine di tutelare l'incolumità pubblica – ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato – si è dunque confermata l'interdizione disposta dai Vigili Del Fuoco e nello specifico:

• chiusura e sgombero dell'interno 5 del civico 5 di Via Paolo Reti causa crollo soffitto.

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 03/11/2026 – rif. prot. 0576294.U del 03/11/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura e sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0575026.U del 03/11/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. n. 0575026.U del 03/11/2026, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato:

• chiusura e sgombero dell'interno 5 del civico 5 di Via Paolo Reti causa crollo soffitto

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo al nucleo familiare sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute

dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro, per conoscenza e per quanto di competenza, affinché curi l'osservanza della presente Ordinanza;
- al Municipio II Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza, ovvero dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio se dovuta, ai sensi degli artt. 29, 41 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Documento sottoscritto digitalmente